

 <p>Di Stefano RADIOLOGIA e POLISPECIALISTICA</p> <p>Studio Radiologico Dr. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna e C. S.n.c. Via Formoso 52/58 / 00054 - Fiumicino RM Tel. 06/6582071 / Fax 06/6581141 www.diagnosticadistefano.it d.c.a. 1100241/2016</p>	<p><i>WHISTLEBLOWER</i></p>	<p><i>MOGC-MO-04</i></p>
---	-----------------------------	--------------------------

WHISTLEBLOWING POLICY

Studio Radiologico Dott. Di Stefano A.

Di Di Giuseppe Rosanna & C. S.n.c.

Via Formoso 52/58, 00054 Fiumicino

P.I. 01372351005

 <p>Di Stefano RADIOLOGIA e POLISPECIALISTICA</p> <p>Studio Radiologico Dr. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna e C. S.n.c. Via Formoso 52/58 / 00054 - Fiumicino RM Tel. 06/6582071 / Fax 06/6581141 www.diagnosticaidistefano.it d.c.a. 1/00241/2016</p>	WHISTLEBLOWER	MOGC-MO-04
--	---------------	------------

REDATTO DA	Firma	Data
Sig.ra Rosanna Di Giuseppe		18/12/2017
APPROVATO DA		
Sig.ra Rosanna Di Giuseppe		18/12/2017
Sig.ra Mariagrazia De Dominicis (OdV)		18/12/2017
EMESSO DA		
Sig.ra Rosanna Di Giuseppe		18/12/2017

 <p>Di Stefano RADIOLOGIA e POLISPECIALISTICA</p> <p>Studio Radiologico Dr. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna e C. S.n.c. Via Formoso 52/58 / 00054 - Fiumicino RM Tel. 06/6582071 / Fax 06/6581141 www.diagnosticaidistefano.it d.c.a. 11002417/2016</p>	<p><i>WHISTLEBLOWER</i></p>	<p><i>MOGC-MO-04</i></p>
---	-----------------------------	--------------------------

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

Revisione	Motivo	Data Emissione
1.0	Prima emissione	18/12/2017

SCOPO

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

VALIDITA'

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno validità per lo 'Studio Radiologico dr. Di Stefano A. di Di Giuseppe R. & C. Snc '.

Tale documento costituisce proprietà esclusiva dello 'Studio Radiologico dr. Di Stefano A. di Di Giuseppe R. & C. Snc ' e non può essere riprodotto, parzialmente o integralmente senza l'autorizzazione preventiva della società.

RIFERIMENTI

[1] LEGGE 30 novembre 2017 , n. 179. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017) – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

ALLEGATI

[1] Modulo per la segnalazione dell'illecito

 <p>Di Stefano RADIOLOGIA e POLISPECIALISTICA</p> <p>Studio Radiologico Dr. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna e C. S.n.c. Via Formoso 52/58 / 00054 - Fiumicino RM Tel. 06/6582071 / Fax 06/6581141 www.diagnosticaidistefano.it d.c.a. 1/00241/2016</p>	<p><i>WHISTLEBLOWER</i></p>	<p><i>MOGC-MO-04</i></p>
---	-----------------------------	--------------------------

INDICE GENERALE

1. PREMESSA.....	5
2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	6
5. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI	7
6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	7
6.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso alla segnalazione	7
6.2 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower	8
7. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER.....	9

 <p>Di Stefano RADIOLOGIA e POLISPECIALISTICA</p> <p>Studio Radiologico Dr. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna e C. S.n.c. Via Formoso 52/58 / 00054 - Fiumicino RM Tel. 06/6582071 / Fax 06/6581141 www.diagnosticaidistefano.it d.c.a. 1002417/2016</p>	<p>WHISTLEBLOWER</p>	<p>MOGC-MO-04</p>
---	----------------------	-------------------

1. PREMESSA

L'art. 1 della legge n.179/2017 modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, in virtù di tale articolo è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente pubblico o privato che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione a cui si affersce e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower. Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di cui si è fornitore di beni o di servizi o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'ASL con cui la struttura ha un rapporto contrattuale;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda. Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato Unico di Garanzia.

 <p>Di Stefano RADIOLOGIA e POLISPECIALISTICA</p> <p>Studio Radiologico Dr. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna e C. S.n.c. Via Formoso 52/58 / 00054 - Fiumicino RM Tel. 06/6582071 / Fax 06/6581141 www.diagnosticadistefano.it d.c.a. 100241/2016</p>	<p>WHISTLEBLOWER</p>	<p>MOGC-MO-04</p>
---	----------------------	-------------------

3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti:

- responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 della pubblica amministrazione con cui si ha un rapporto contrattuale
- autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
- autorità giudiziaria
- autorità contabile

di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i reati;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

4. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

L'Azienda mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura.

- a) La segnalazione può essere indirizzata:
 - a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'ASL, individuato nel Responsabile del Servizio Ispettivo, che nello specifico per ASL ROMA 3 è:
Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza

Si rende noto che, con deliberazione n.421/2017 della ASL ROMA 3

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per l'Azienda USL/RM 3 è la **Dott.ssa Cristina Vio**

tel. 06564877416

indirizzo di posta elettronica amministrazione.trasparente@aslroma3.it

 <p>Di Stefano RADIOLOGIA e POLISPECIALISTICA</p> <p>Studio Radiologico Dr. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna e C. S.n.c. Via Formoso 52/58 / 00054 - Fiumicino RM Tel. 06/6582071 / Fax 06/6581141 www.diagnosticaidistefano.it d.c.a. 100241/2016</p>	<p><i>WHISTLEBLOWER</i></p>	<p><i>MOGC-MO-04</i></p>
--	-----------------------------	--------------------------

- b) al Responsabile della azienda nella quale lavora. In questo caso, la segnalazione presentata o ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell’Azienda deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

1. mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, recuperabile sul sito della ASL ROMA 1. In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
2. a mezzo del servizio postale; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.

5. ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’azienda (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate). Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;
- c) alla Direzione Aziendale e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell’Azienda.

6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato ai sensi dell’art.2 della Legge n.179/2017.

6.1 Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso alla segnalazione

 <p>Di Stefano RADIOLOGIA e POLISPECIALISTICA</p> <p>Studio Radiologico Dr. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna e C. S.n.c. Via Formoso 52/58 / 00054 - Fiumicino RM Tel. 06/6582071 / Fax 06/6581141 www.diagnosticaidistefano.it d.c.a. 1002417/2016</p>	<p><i>WHISTLEBLOWER</i></p>	<p><i>MOGC-MO-04</i></p>
---	-----------------------------	--------------------------

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Inoltre, la segnalazione è sempre sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6.2 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

 <p>Di Stefano RADIOLOGIA e POLISPECIALISTICA</p> <p>Studio Radiologico Dr. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna e C. S.n.c. Via Formoso 52/58 / 00054 - Fiumicino RM Tel. 06/6582071 / Fax 06/6581141 www.diagnosticaidistefano.it d.c.a. 1100241/2016</p>	<i>WHISTLEBLOWER</i>	<i>MOGC-MO-04</i>
--	----------------------	-------------------

7. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

 <p>Di Stefano RADIOLOGIA e POLISPECIALISTICA</p> <p>Studio Radiologico Dr. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna e C. S.n.c. Via Formoso 52/58 / 00054 - Fiumicino RM Tel. 06/6582071 / Fax 06/6581141 www.diagnosticaidistefano.it d.c.a. 1/00241/2016</p>	<p><i>WHISTLEBLOWER</i></p>	<p><i>MOGC-MO-04</i></p>
---	-----------------------------	--------------------------

Nome e cognome del segnalante

Ruolo in azienda o attività di collaborazione/consulenza svolta

Sede di lavoro

Tel/Cell

e-mail

Data

Firma

Il modulo va trasmesso secondo le modalità indicate al paragrafo 4 della procedura MOGC-MO-04-
WHISTLEBLOWING POLICY